

COMUNE DI SCOPPITO

(Provincia di L'Aquila)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE
PARI OPPORTUNITA'**

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita, presso il Comune di Scoppito, la Commissione Comunale per le Pari Opportunita', in attuazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, della Legge 10 Aprile 1991 n. 125, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Comunale e ai sensi delle normativa vigente.
2. La Commissione è un organismo permanente che esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Art.2 – FINALITA' E FUNZIONI

1. La Commissione per le Pari Opportunità è individuata, quale strumento operativo del Comune, al fine di garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi; svolge funzioni conoscitive, di informazione, di proposta e di intervento. Favorisce interventi per le fasce deboli, in particolare per l'integrazione sociale dei diversamente abili, degli anziani e dei giovani; propone interventi sulle politiche settoriali del Comune, ha compiti di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti le pari opportunità.
2. La Commissione individua, predispone e coordina progetti di particolare interesse; favorisce la costituzione di reti di relazione con le associazioni, con tutti i soggetti e gli Organismi di Parità che operano a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario per una piena affermazione della cultura di genere. La Commissione lavora in costante collegamento con l'Amministrazione Comunale e riferisce sull'attività svolta, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
3. In particolare la Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più caratterizzanti delle donne, dei giovani, degli anziani e delle fasce deboli, nel territorio comunale in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
 - b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e pubblicazioni;
 - c) espressione di pareri consultivi sugli atti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

- d) promozione di iniziative di avvicinamento delle donne e dei giovani alla politica a livello comunale, in sinergia con altri gruppi o associazioni che operano sull'intero territorio nazionale.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

1. La Commissione è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore alle Pari Opportunità, componente di diritto;
 - b) n. 3 componenti designati dal Consiglio Comunale di cui due in rappresentanza della maggioranza e una in rappresentanza della minoranza; qualora non risultino elette consigliere nella minoranza, le tre componenti la Commissione sono indicate due dalla maggioranza e una dalla minoranza;
 - c) n.1 membro segnalato dal mondo della scuola, di concerto tra Consiglio di Circolo e Consiglio d'Istituto;
 - d) n. 1 membro segnalato dalle organizzazioni imprenditoriali;
 - e) n. 1 membro segnalato dagli organi delle libere professioni;
 - f) n. 1 membro designato dal Consultorio familiare del territorio;
 - g) n. 3 membri in rappresentanza delle Associazioni presenti nel territorio, che prevedono nel loro Statuto finalità ed attività consone a quanto indicato nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. I componenti la Commissione di cui sopra dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.
3. Il Presidente del Consiglio provvede a dare pubblicità della costituzione della Commissione.
4. Le candidature possono essere proposte dalle Associazioni presenti nel territorio, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle organizzazioni politiche rappresentate in Consiglio Comunale e dalle Istituzioni Pubbliche del territorio aventi per finalità la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e la promozione delle pari opportunità.
5. La candidatura va presentata alla Presidenza del Consiglio Comunale tramite domanda scritta e corredata da un curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili.

6. La stessa è esaminata, in via istruttoria e consultiva, da una commissione composta dal Presidente del Consiglio che la presiede e dalle tre Consigliere Comunali di cui al punto a).
7. La Commissione è insediata su convocazione del Presidente del Consiglio entro 20 giorni dalla nomina.
8. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Comunale.
9. Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.
10. I componenti decaduti o dimissionari sono sostituiti dal Consiglio Comunale nel rispetto dei commi 1 e 4 del presente articolo. I Commissari possono essere nominati solo per due volte consecutive.
11. Partecipano ai lavori della Commissione, senza espressione di voto, il Sindaco o l'Assessore alle Pari Opportunità'.

ART. 4 – Funzionamento

1. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione scritta ed in ogni caso su iniziativa della Presidente o, qualora lo richieda, almeno un terzo dei componenti. La convocazione ordinaria avviene, mediante invio dell'ordine del giorno, cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, avviene, mediante invio dell'ordine del giorno, almeno 24 ore prima della riunione prefissata.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, in prima convocazione, altrimenti è sufficiente un terzo dei componenti per la validità della seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti con diritto di voto.
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune o presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati, a titolo consultivo, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere con voto segreto.
5. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per le seguenti votazioni:

- Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro;
 - Decisioni in ordine all'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
 - Approvazione della relazione annuale;
 - Proposte di modifiche al Regolamento.
6. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e gratuito e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale con competenze dimostrate in relazione al tipo di iniziative proposte.
7. La Presidente può avvalersi per il funzionamento della Commissione del personale comunale indicato dal Segretario Comunale.
8. I componenti eletti nella Commissione hanno diritto a permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.lgs 267/2000.

ART. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

- 1) Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore alle Pari Opportunità, entro 20 giorni dall'elezione dei componenti, viene eletta la Presidente, a scrutinio segreto; per l'elezione è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle componenti assegnate e presenti. Dalla terza votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta delle componenti. Nella stessa seduta, con votazione distinta, viene eletta la Vice Presidente che sostituisce la Presidente in sua assenza.
- 2) La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno, convoca la Commissione e predispone l'o.d.g. delle sedute.
- 3) Le funzioni di Segretario, compresa la redazione del verbale, sono svolte da una componente della Commissione nominata dalla Presidente.

ART. 6 - ONERI E RISORSE

Per la realizzazione delle finalità della Commissione, il Comune riserva un fondo in apposito capitolo di Bilancio riservato alle iniziative in materia di Pari Opportunità. A tal fine la Commissione presenta annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di

previsione ed in base alle proposte emergenti dal territorio, il programma delle iniziative per la realizzazione della parità di diritti tra uomo e donna.

ART. 7 – INFORMAZIONE

La Commissione cura l'informazione mediante materiale cartaceo e su un link specifico da inserire nel sito ufficiale del Comune di Scoppito.

ART. 8 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune di Scoppito.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dalle decisioni del Consiglio Comunale con procedimento ordinario.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'Albo pretorio del Comune, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE

ART. 2 - FINALITA' E FUNZIONI

ART. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

ART. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

ART. 6 - ONERI E RISORSE

ART. 7 - INFORMAZIONE

ART. 8 - NORME DI RINVIO

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE